

26 marzo 2021

Categorie: **Accertamento e riscossione > Pace Fiscale – Finanziaria > Covid - 19**

## Stralcio delle cartelle INPS: quali conseguenze

*Autore: Giuseppe Avanzato*

L'art. 4 del Decreto Sostegni prevede un nuovo stralcio dei carichi minori che si sostanzierà nell'annullamento automatico dei debiti di importo fino a 5.000 €.

Lo stralcio in particolare avrà ad oggetto tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento ovvero al 23/03/2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

I carichi annullati saranno solo quelli relativi ai contribuenti (persone fisiche e non) che nell'anno d'imposta 2019 hanno dichiarato un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Lo stralcio previsto dal DL Sostegni, al pari del precedente stralcio dei ruoli di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, per cui **rientrano nella misura in parola anche i contributi previdenziali**.

**Nuova norma vecchi problemi** - Il tema dello stralcio dei ruoli relativi ai contributi previdenziali era già stato affrontato in occasione dello stralcio dei ruoli previsto dall'articolo 4 del Decreto fiscale n. 119/2018, che come noto, prevedeva "lo stralcio" dei debiti di importo fino a 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 afferenti anche i contributi. In breve, anche in tale occasione, i carichi rispondenti ai requisiti fissati dalla norma, senza alcun adempimento a carico del contribuente, sono stati automaticamente stralciati alla data del 31 dicembre 2018 per cui già in tale occasione ci si era posti interrogativi in merito alla sorte delle somme stralciate ai fini pensionistici.

**Attenzione allo stralcio dei contributi previdenziali** - Cerchiamo di chiarire meglio i termini della questione.

Se il pagamento del debito contributivo è eseguito a rate, l'INPS accredita il pagamento alla fine del saldo dell'importo dovuto.

Mediante lo stralcio dei carichi invece si sana il debito contributivo con una cancellazione ex lege del ruolo, per cui viene meno il debito maturato ma l'importo dei contributi non versati non concorrerà alla determinazione del montante contributivo, ai fini pensionistici.

La norma infatti (come già accaduto nel precedente stralcio ex DL n.119/2018) non prevede che la parte di contributi non effettivamente versati venga comunque accreditata, per cui troverà applicazione la regola generale in base alla quale solo i contributi effettivamente versati contribuiscono ad incrementare il montante contributivo sul quale si calcola l'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti.

**La soluzione plausibile è a titolo oneroso per i contribuenti** - Al fine di colmare il vuoto contributo generato dallo stralcio dei carichi l'unica soluzione è costituita dal ricorso alla c.d. contribuzione volontaria che consente al contribuente di integrare con versamenti a proprio carico il cumulo contributivo per raggiungere i requisiti della misura pensionistica scelta.

Lo stralcio dunque metterà in pace col Fisco molti contribuenti ma al contempo li metterà di fronte all'ineluttabile conseguenza di sopperire ai vuoti contributivi generati dallo stralcio stesso mediante il versamento delle somme necessarie per l'ottenimento dell'obiettivo pensionistico perseguito.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

## Dello stesso argomento

EVENTI ONLINE

APPROFONDISCI

29 marzo 2021 **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:  
ISTANZA E CASI PRATICI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)